

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

(61<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa » (1003-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 991
BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	991
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	991
PALERMO . . . . .	991

« Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione » (1443) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	987, 988
CORNAGGIA MEDICI, <i>relatore</i> . . . . .	988
PALERMO . . . . .	988
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	988

« Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del

Corpo della guardia di finanza » (1512) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 992, 993
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	993
PALERMO . . . . .	993
RIZZATTI, <i>relatore</i> . . . . .	992

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Imperiale, Jannuzzi, Messe, Negri, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Secchia, Smith e Taddei.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bertinelli, Bosco e Bovetti.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione » (1443).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione ».

Ricordo che la discussione del presente disegno di legge era stata rinviata, nella precedente seduta, per dar modo al rappresentante del Governo di valutare le conseguenze di una eventuale approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Taddei all'articolo 10, inteso a sostituire, nel secondo comma, alle parole:

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)61<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

« decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge » le altre: « la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del testo unico richiamato nel comma precedente ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'emendamento del senatore Taddei tende a dare un'adeguata sistemazione ad un modesto gruppo di ufficiali, i quali, avendo a suo tempo superato il corso di specializzazione, non godettero del vantaggio inerente a tale promozione, in quanto non in possesso di taluni requisiti richiesti dalla legge allora vigente, e che noi, con il presente disegno di legge, aboliamo.

L'emendamento, quindi, risponde ad esigenze di giustizia. Dal momento che si modificano, e per alcuni anche retroattivamente, i requisiti prescritti per il passaggio nei ruoli di cui trattasi, è giusto che coloro i quali a suo tempo superarono il corso di specializzazione siano posti nella medesima condizione.

Quanto alle conseguenze dell'emendamento, si tratta in effetti di due o tre casi, e, poichè la posizione di coloro i quali sono reintegrati nei loro diritti deve essere preminente, il Ministero è favorevole all'accoglimento dell'emendamento del senatore Taddei.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Il relatore si dichiara d'accordo con il Governo e con il presentatore dell'emendamento.

PALERMO Anche la nostra parte politica è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

## Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei Servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'Esercito, il reclutamento degli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione è effettuato, in deroga all'articolo 16 del testo unico delle

leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.

(È approvato).

## Art. 2.

I capitani in servizio permanente del servizio tecnico di artiglieria sono trattati, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, che abbiano superato, anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o il corso di specializzazione elettronica, o il corso superiore di specializzazione ottica.

Al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica e al corso superiore di specializzazione in ottica, sono ammessi, a domanda in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente muniti di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, e in matematica e fisica o in chimica pura, o in chimica industriale. Sono altresì ammessi a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica.

(È approvato).

## Art. 3.

I capitani in servizio permanente del servizio tecnico della motorizzazione sono trattati, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, e al servizio automobilistico, che abbiano superato, anche

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)61<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

nel grado di tenente, il corso superiore tecnico della motorizzazione.

Al corso superiore tecnico della motorizzazione sono ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, muniti di laurea in ingegneria, o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica, o in matematica e fisica, o in chimica pura o in chimica industriale. Sono altresì ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico della motorizzazione.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

I vincitori del concorso sono trasferiti nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza. L'ordine di precedenza tra ufficiali di pari anzianità assoluta è determinato secondo le norme contenute nell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

*(È approvato).*

#### Art. 5.

Qualora il numero degli ufficiali in servizio permanente ammessi ad uno dei corsi previsti dal secondo comma dei precedenti articoli 2 e 3 risulti inferiore ai 4/5 dei posti messi a concorso, il Ministro per la difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, un concorso per titoli e per esami per l'ammissione al corso predetto di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti:

alle armi, esclusa quella dei carabinieri, se trattasi del corso superiore tecnico di arti-

glieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica;

a dette armi e al servizio automobilistico se trattasi del corso superiore tecnico della motorizzazione.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma gli ufficiali devono:

aver ultimato il servizio di prima nomina;

essere in possesso di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in chimica pura, o in chimica industriale;

non aver superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Gli ufficiali vincitori del concorso sono nominati, dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, tenenti in servizio permanente nell'arma o servizio di appartenenza, anche in soprannumero ai relativi organici, e sono ammessi a frequentare il corso superiore tecnico di artiglieria o di specializzazione elettronica o superiore di specializzazione in ottica, ovvero quello superiore tecnico della motorizzazione.

I tenenti che abbiano superato i corsi predetti vengono impiegati nei rispettivi servizi tecnici e permangono in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano. Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono lasciati vacanti un numero di posti dell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nel rispettivo servizio.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui al comma precedente i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge di avanzamento.

Dalla data di promozione al grado di capitano gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico.

Gli ufficiali vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo che non superino i corsi permangono, qualora non chiedano la cessazione dal servizio permanente, nei ruoli dell'arma o del servizio di apparte-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)61<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

nenza. Le eventuali eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

(È approvato).

#### Art. 7.

Ai fini dell'avanzamento le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono le seguenti:

- tenente generale: capo del servizio;
- maggiore generale: capo reparto;
- colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;
- tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;
- maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarichi equipollenti.

(È approvato).

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

#### Art. 8.

Per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non è richiesto per il passaggio nei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione il requisito di aver compiuto i corsi della Scuola di applicazione previsto dagli articoli 2 e 3.

(È approvato).

#### Art. 9.

Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1° gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che, pur avendo superato il corso superiore tecnico di artiglieria o quello della motorizzazione, non furono a suo tempo trasferiti in uno dei servizi stessi perchè non in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Procediamo alla votazione di questo articolo per parti separate.

Metto ai voti il primo comma.

(È approvato).

Il senatore Taddei, come i colleghi ricorderanno, propone di sostituire, nel secondo comma, alle parole: « decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge » le altre: « ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali medesimi si fossero trovati in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del testo unico richiamato nel comma precedente ».

Metto ai voti il secondo comma con l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Taddei.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo complesso.

(È approvato).

#### Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti a domanda nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione gli ufficiali che, ammessi col grado di capitano, a compiere, rispettivamente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o di specializzazione elettronica, o superiore

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)61<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

di specializzazione in ottica, o il prescritto periodo di aggregazione al servizio tecnico della motorizzazione, non abbiano potuto, a suo tempo, essere trasferiti nei rispettivi servizi tecnici, perchè promossi al grado di maggiore prima di aver compiuto uno dei predetti corsi o il periodo di aggregazione.

Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o in quello della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali non avessero rivestito il grado di maggiore.

(È approvato).

#### Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa » (1003-B)**

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Come i senatori ricorderanno, il 16 giugno 1955 la nostra Commissione in sede deliberante ha discusso ed approvato il presente disegno di legge. La Camera dei deputati, il 9 maggio 1956, ha provveduto a modificare gli articoli 1 e 2 e a sopprimere l'articolo 3, lasciando identici i successivi articoli.

Propongo alla Commissione di accogliere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PALERMO. Noi siamo contrari alla sostanza del disegno di legge, soprattutto perchè pensiamo che, autorizzando il Ministero della difesa a concedere contributi e sovvenzioni a favore di enti, di associazioni, di istituzioni che svolgono attività interessanti le Forze armate, si può consentire un'illegittima e pericolosa interferenza di questi organismi in questioni di pubblico interesse.

Dal punto di vista formale vorrei fare, poi, un'altra osservazione. Manca nel disegno di legge qualsiasi previsione sul limite di spesa necessario per far fronte ai previsti contributi, sovvenzioni e borse di studio.

Dichiaro, pertanto, che la mia parte politica voterà contro il disegno di legge.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto attiene al merito del disegno di legge, rilevo che le erogazioni sono stabilite da precedenti ben chiari e da norme che impediscono qualsiasi illazione.

Per quanto concerne il lato formale, rilevo che il presente disegno di legge fu modificato dalla Commissione della difesa della Camera dei deputati in seguito al richiamo della Corte dei conti e alla discussione avanti alla Commissione finanze e tesoro, la quale propose le modifiche apportate, che sono intese a garantire che le erogazioni avvengano secondo le norme vigenti nella prassi finanziaria ed economica.

Per queste ragioni il Governo prega che sia accolto il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

Il Ministro della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)61<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

associazioni di militari in congedo e di arma nonchè di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;

b) borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;

c) contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonchè premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attività di interesse per l'aviazione civile;

d) compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari.

I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere c) e d) sono emanati di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo emendato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 2.

Il Ministro della difesa è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.

(È approvato).

Poichè l'originario articolo 3 è stato soppresso dalla Camera dei deputati, i successivi articoli 4 e 5 hanno rispettivamente assunto i numeri 3 e 4; detti articoli non sono stati modificati. Ne do comunque lettura:

#### Art. 3.

I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

#### Art. 4.

Le borse di studio di cui al precedente articolo 1 sono conferite mediante concorso pubblico secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della guardia di finanza » (1512)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici, appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare circa la parte finanziaria del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Sono richiamate in vigore per due anni dalla entrata in vigore della presente legge le disposizioni del decreto legislativo 12 ottobre 1947, n. 1487, della legge 6 novembre 1948, n. 1473, della legge 13 ottobre 1950, n. 926, e degli articoli 2 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 962, concernenti utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio, del commissariato, sanitari, navali e aeronautici appartenenti all'Amministrazione militare e dei materiali dei servizi del naviglio e automotociclistico del Corpo della guardia di finanza.

RIZZATTI, *relatore*. La legge 12 ottobre 1947, n. 1487, con l'articolo 1 autorizzava, fino al 31 dicembre 1947, le amministrazioni militari a permutare o vendere quei materiali di artiglieria, automobilistici, navali ed aeronau-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)61<sup>a</sup> SEDUTA (13 giugno 1956)

tici che non conveniva conservare. Con gli articoli 2 e 3 stabiliva le modalità.

Con la successiva legge del 6 novembre 1948, n. 1473, queste vendite o permutate venivano prorogate fino al 30 giugno 1949, ed i materiali di vendita venivano estesi anche per il Genio militare e per i Servizi di Commissariato. Il 13 ottobre 1950 venne promulgata una nuova legge n. 926; e i termini di scadenza venivano portati a sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e in questa vi erano pure inclusi i materiali dei servizi sanitari.

Infine, con la legge 27 dicembre 1953, n. 962, tra i materiali da alienare vi era compreso anche il naviglio ed automotociclistico dell'Amministrazione della Guardia di finanza e le disposizioni della primitiva legge, concernente questa materia, venivano richiamate in vigore per il periodo di un anno.

Ora il nuovo disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione della Camera, non porta alcuna variante; solo tende a richiamare in vigore per altri due anni le disposizioni contemplate nelle precedenti leggi. A mio avviso, le disposizioni contenute dovrebbero avere carattere permanente, in quanto la tecnica dell'armamento è in continua evoluzione e le Amministrazioni militari si troveranno

spesso con materiali non utilizzabili, ma idonei alla vendita.

Per i motivi esposti prego gli onorevoli colleghi della Commissione di approvare il disegno di legge.

PALERMO. Dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle considerazioni esposte dall'onorevole relatore, specie per quanto riguarda l'opportunità di rendere in prosieguo di tempo permanenti tali procedure, poichè l'aggiornamento del materiale richiede continue permutate.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.